

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI**

#### **Articolo 1**

##### Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "**Sviluppo Basilicata – Società per Azioni**", per brevità denominata "Sviluppo Basilicata S.p.A.".

#### **Articolo 2**

##### Sede

1. La società ha sede nel Comune di Potenza.
2. La società può istituire nei modi di legge uffici di rappresentanza e sedi secondarie in Italia e all'estero.

#### **Articolo 3**

##### Oggetto

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della regione Basilicata nell'ambito fissato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità, la Società, nell'ambito della programmazione economica e territoriale della Regione, concorre all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Basilicata e, nel quadro della politica di programmazione, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli eventuali altri Enti pubblici partecipanti alla Società.

L'oggetto della Società è:

- lo svolgimento di attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche nella Regione;
- lo studio del processo di sviluppo della Basilicata e l'assistenza tecnica alla Regione ed alle altre amministrazioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- la promozione ed il potenziamento di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'economia della Regione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti attività:

# SviluppoBasilicata

- progettare e gestire strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dall'ente Regione;
- reperire fondi da associazioni, fondazioni, enti pubblici per sostenere strategicamente ed economicamente progetti di sviluppo imprenditoriale e di nuova imprenditorialità nell'ambito delle indicazioni e finalità definite dalla Regione e comunque nei limiti e in conformità alle normativa vigente in materia.
- concedere ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali;
- realizzare e/o gestire "incubatori di impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende;
- realizzare attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione e dello sviluppo imprenditoriale;
- progettare e gestire, in collaborazione con la Regione e gli enti sub regionali preposti alla formazione professionale, interventi di formazione e orientamento finalizzati alla promozione e sviluppo d'impresa;
- fornire consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- collaborare con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla progettazione e all'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale;
- supportare progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Enti locali, iniziative ed attività che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- attuare programmi comunitari e nazionali di interesse regionale;
- svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, public utility, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del

territorio. Può altresì, associarsi a Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.

5. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

6. In quanto strumento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici partecipanti alla Società, la stessa riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni.

7. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

## **Articolo 4**

### Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

## **Articolo 5**

### Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e revisore legale, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, ovvero quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

## **CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI**

### **PATRIMONI DESTINATI**

## **Articolo 6**

### Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 2.950.000,00 (Euro duemilionevecentocinquantamila e zero centesimi) diviso in numero 2.950.000 (duemilionevecentocinquantamila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno e zero centesimi) ciascuna.

2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

3. In conformità al disposto dell'art. 2348 comma 2 cod. civ., è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

4. La società è a capitale interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve appartenere alla Regione Basilicata.

5. La società può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire l'ingresso di nuovi soci pubblici.

6. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.

## **Articolo 7**

### Strumenti finanziari

1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

2. In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

## **Articolo 8**

### Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nel rispetto del precedente articolo 6 comma 4.

2. L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

3. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

## **Articolo 9**

### Patrimoni destinati

1. La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

## **Articolo 10**

### Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

## **Art. 11**

### Prestazioni diverse

1. Il socio Regione Basilicata può mettere a disposizione della Società beni e personale, per l'espletamento delle attività del presente articolo.

## **Articolo 12**

### Limitazioni al trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento di azioni è consentito unicamente a favore di enti pubblici.

2. I titoli azionari devono recare la seguente dicitura: "Il trasferimento di azioni a qualsiasi titolo è soggetto alle limitazioni previste dagli artt. 12, 13 e 14 dello statuto".

3. Il trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente statuto non avrà efficacia nei confronti della società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

## **Articolo 13**

### Clausola di prelazione

1. Il trasferimento di azioni a qualsiasi titolo a favore dei soci è soggetto alla prelazione degli stessi secondo la procedura che segue:

- a) il socio alienante deve comunicare alla società per gli altri soci - con raccomandata postale A/R o telegramma, il numero di azioni che intende alienare, l'acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento, nonché le altre condizioni della alienazione;
- b) entro 5 (cinque) giorni non festivi dal ricevimento della comunicazione, la società deve informarne a mezzo telegrammi gli altri soci;
- c) ricevuto il telegramma, la prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, complessivamente per tutte le azioni offerte, entro i successivi 30 (trenta) giorni, spedendo telegrammi alla società per il socio alienante, con contestuale deposito a garanzia presso la società dell'intero prezzo non dilazionato. Se più sono i soci che la esercitano tra loro, si fraziona proporzionalmente e chi lo richieda contestualmente può esercitare la prelazione anche sulle azioni per le quali gli altri ne decadano;
- d) entro i cinque giorni non festivi successivi all'esercizio della prelazione o alla decadenza, la società deve comunicare per telegramma all'alienante l'esercizio della prelazione o la sua decadenza;
- e) esercitato il diritto di prelazione, la girata o il transfert delle azioni a richiesta dell'acquirente dovranno seguire, contestualmente al pagamento del prezzo non dilazionato, entro e non oltre i successivi 2 mesi;
- f) decaduto il diritto di prelazione, il socio potrà procedere alla divisata alienazione entro i successivi 2 (due) mesi.

## **Articolo 14**

### Clausola di gradimento

1. Il trasferimento di azioni a qualsiasi titolo a favore di terzi non soci, purché enti pubblici, è soggetto al gradimento dell'assemblea dei soci secondo la procedura che segue:

- a) il socio alienante deve comunicare alla società, con raccomandata postale A/R o telegramma, il numero di azioni che intende alienare, il divisato acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento, nonché le altre condizioni della alienazione;
- b) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'assemblea dei soci deve pronunciarsi sul gradimento;

c) entro 5 (cinque) giorni non festivi dalla delibera assembleare, la società deve comunicare a mezzo raccomandata postale A/R o telegramma al socio la decisione sul gradimento e, se di diniego, deve darne comunicazione anche agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 12 del presente statuto.

d) espresso il gradimento, la girata o il transfert delle azioni dovranno seguire entro e non oltre i successivi 2 (due) mesi.

2. In caso di diniego del gradimento se nessun socio esercita il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, il socio alienante ha facoltà di recedere dalla Società ai sensi del successivo comma.

3. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere alla società con raccomandata postale A/R o telegramma, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla decadenza del diritto di prelazione del precedente art. 12.

## **Articolo 15**

### Recesso

1. Il diritto di recesso dalla Società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili, aventi carattere inderogabile, salvo quanto previsto nel precedente art. 14.

2. Il recesso è escluso per le deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della Società.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 16**

#### Competenze dell' Assemblea

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 cod. civ., la competenza alla preventiva autorizzazione dei seguenti atti degli amministratori:

1. operazioni immobiliari;
  2. assunzione di mutui, concessioni di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
  3. piano triennale delle attività aggiornato annualmente;
- programma annuale delle attività;
4. predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
  5. regolamenti.

La delibera di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

3. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

## **Articolo 17**

### Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata:

a. almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

b. entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione;

c. entro il 31 dicembre di ogni anno per l'autorizzazione di cui al precedente art. 16 punto 3.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

3. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

4. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, pec., e.mail, fax e/o lettera raccomandata A/R), e ricevuto almeno otto giorni prima dell'assemblea.

## **Articolo 18**

## Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con lettera raccomandata A/R da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima della riunione.

## **Articolo 19**

### Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data entro i successivi 5 (cinque) giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

## **Articolo 20**

### Assemblea ordinaria e straordinaria - determinazione quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima, in seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, fatta salva la maggioranza prevista dall'art. 2369 cod. civ..

2. L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

3. Le deliberazioni sono prese con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente.

## **Articolo 21**

### Presidenza dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Regione Basilicata, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano; in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.



2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

## **Articolo 22**

### Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 23**

### Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

2. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

3. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

## **Articolo 24**

### Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c..

## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

## **Articolo 25**

### Composizione e nomina

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria, presa secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, così

come stabilito dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 ed effettuata sulla base dei criteri di scelta di cui all'art. 4, comma 4 e comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012 n. 135 e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa - nazionale e/o regionale - in materia di società a partecipazione pubblica.

2. La Regione Basilicata, a seconda del sistema di amministrazione prescelto ai sensi del comma precedente, nomina in sede assembleare ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. l'Amministratore Unico oppure i componenti del Consiglio di Amministrazione; in quest'ultimo caso la nomina dell'Amministratore delegato spetta al Presidente della Regione Basilicata. Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile definisce i poteri dell'Amministratore delegato sulla base delle direttive fissate dall'assemblea.

Qualora alla Società partecipino altri Enti pubblici alla Regione spetterà comunque la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. La Regione Basilicata e gli eventuali altri enti pubblici partecipanti alla società possono revocare l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione da loro nominati.

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo ai sensi dell'art. 2386 comma 1 cod. civ.; si provvede ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. se l'amministratore era stato originariamente nominato dalla Regione Basilicata.

I consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

5. Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

7. L'assunzione della carica di Amministratore Unico, Presidente, Consigliere e Amministratore delegato è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia di soggetti operanti nel settore finanziario ed all'assenza delle specifiche ipotesi di inconferibilità degli incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e, comunque, di cui alla normativa - nazionale e/o regionale - in materia di società a partecipazione pubblica.

## **Articolo 26**

### Poteri

1. La gestione della Società spetta all'organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo, previa informativa ai soci la competenza all'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2505 c.c., la fusione per incorporazione potrà essere decisa con deliberazione, risultante da atto pubblico, assunta dal Consiglio di Amministrazione; parimenti nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la società sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c..

3. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. e dell'art. 25 del presente statuto, proprie attribuzioni ad uno dei propri membri; nel rispetto di quanto previsto dalla normativa - nazionale e/o regionale - in materia di società a partecipazione pubblica.

5. L'amministratore delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nelle deleghe.

6. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, e, fatta salva l'autorizzazione da parte dell'Assemblea di cui al precedente art. 16, le deliberazioni o le proposte relative a:

1. operazioni immobiliari;
2. assunzione di mutui, concessioni di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
3. piano triennale delle attività aggiornato annualmente;
- programma annuale delle attività;
4. predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
5. regolamenti;
6. modifiche statutarie di enti partecipati;
7. assunzione e dismissione di partecipazioni;
8. cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda,

7. L'amministratore delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

## **Articolo 27**

### Presidente e Vice Presidente

1. Nel rispetto della normativa in materia di società pubbliche, la Regione Basilicata in sede assembleare elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione da essa nominati ai sensi dell'art. 25 comma 2, il Presidente dello stesso;  
l'assemblea può altresì eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito.
2. Il Presidente e il Vice Presidente, se nominato, durano in carica per l'intera durata del loro mandato di consigliere.
3. Il Presidente:
  - ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio, che esercita individualmente;
  - convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
  - presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

## **Articolo 28**

### Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.
3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telex o telegramma o telefax, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

## **Articolo 29**

### Compensi

1. L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli titolari di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, sempre nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

2. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

## **Articolo 30**

### Rappresentanza legale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. I predetti legali rappresentanti potranno conferire procure speciali, anche alle liti, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti, con facoltà di subdelega.

## **DIREZIONE GENERALE**

### **Articolo 31**

#### Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della società può essere nominato dall'Assemblea Ordinaria tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di soggetti operanti nel settore finanziario e di particolari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza.

L'incarico, che diventa operativo con la sottoscrizione di apposito contratto, ha una durata determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile.

Ha la direzione interna, amministrativa e tecnica, con poteri determinativi e di controllo sull'organizzazione e sull'amministrazione della società.

2. Il Direttore Generale svolge le sue funzioni e le sue attività in conformità con gli indirizzi di gestione stabiliti dall'organo amministrativo ed è sottoposto alla valutazione annuale di quest'ultimo.

3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

## **CONTROLLO**

### **Articolo 32**

#### Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

### **Articolo 33**

#### Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili, scelti secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, così come stabilito dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e/o regionale - in materia di società a partecipazione pubblica.

2. I membri del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia di soggetti operanti nel settore finanziario e di società a partecipazione pubblica.

4. La Regione Basilicata nomina ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. in sede assembleare il Presidente del Collegio sindacale, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

5. Il compenso spettante ai membri del collegio sindacale è determinato dall'assemblea dei soci, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

## **INDIRIZZO E VERIFICA**

### **Articolo 34**

#### Comitato di Indirizzo e di Vigilanza

1. Il raccordo tra la Società, da una parte, e la Regione Basilicata e gli eventuali altri enti pubblici partecipanti alla medesima società, dall'altra, è assicurato dal Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, che avrà il compito di individuare e fissare gli indirizzi regionali, le linee generali di attività e gli obiettivi societari, nonché quello di verifica delle attività e di vigilanza dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità. Il comitato esercita la vigilanza sulla società anche mediante l'attività ispettiva.

2. Il Comitato è composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali individuati, di volta in volta, in funzione delle attività affidate alla Società, dal Dirigente Generale della Presidenza della Giunta Regionale, nonché dai Dirigenti generali di eventuali altri enti pubblici partecipanti alla società, che abbiano affidato delle attività alla Società. Partecipa alle riunioni del Comitato il Presidente e/o l'Amministratore Unico e/o l'Amministratore Delegato. Al Comitato possono essere di volta in volta invitati, con funzione consultiva, dirigenti e funzionari dei vari dipartimenti coinvolti.

3. Il Comitato è convocato a cura del Dirigente Generale della Presidenza della Giunta Regionale e si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre e ogniqualvolta i soci o l'organo amministrativo ne facciano richiesta.

### **Articolo 35**

#### Informativa

1. Sviluppo Basilicata S.p.A., al fine di informazione, presenta ogni anno alla Regione Basilicata i bilanci di esercizio, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile, corredati da una relazione sulla gestione e da quella del collegio sindacale.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 36**

#### Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

2. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che

l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'organo amministrativo ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dall'organo amministrativo.

4. I dividendi non riscossi entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

5. L'organo amministrativo predispone il Bilancio Sociale.

## **SCIoglIMENTO**

### **Articolo 37**

#### Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

### **Articolo 38**

#### Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.